

Allegato "A" all'atto n. 3619/2365 di rep.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI TUMORI IN PIEMONTE ODV".

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è in Pinerolo (TO), attualmente in Via Pietro Regis n. 26. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la variazione della sede sociale in altro Comune e l'apertura di sedi secondarie o periferiche.

La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

L'Associazione, una volta istituito il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà iscritta a tale Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità, e in particolare si propone il fine di:

- a) migliorare la cura dei tumori, potenziarne la prevenzione e la diagnosi, incentivarne lo studio e la ricerca mediante ulteriori e più adeguate attrezzature scientifiche e cliniche, borse di studio per il perfezionamento o la specializzazione di personale sanitario in Italia e all'Estero, l'acquisto e la pubblicazione di opere in materia, organizzare convegni scientifici in campo oncologico. Per studi e ricerche promosse presso Istituzioni sanitarie pubbliche, le borse di studio possono essere concesse individualmente senza emettere specifico bando di concorso;
- b) raccogliere fondi utili allo sviluppo di attività scientifiche e cliniche in campo oncologico finalizzate alla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori svolte presso l'Ospedale San Giovanni Battista Antica Sede - Via Cavour 31 - Torino e presso altre strutture operanti nell'ambito della programmazione e prevenzione oncologica;
- c) intervenire anche con aiuti economici, a favore di rile-

vanti iniziative nazionali ed internazionali, per la lotta contro il cancro.

Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà, con i proventi delle quote associative e delle donazioni da parte di persone, società, enti pubblici e privati, costituire fondi in titoli pubblici o altri investimenti similari atti a garantire la continuità degli impegni di gestione dei finanziamenti delle iniziative statutarie, acquistare beni immobili, attrezzature per ufficio, prendere in affitto ed acquistare uffici, laboratori e quanto altro venisse ritenuto utile e necessario, nei limiti di impiego del patrimonio dell'Associazione posti dalla Legge.

ART. 3 - ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con riferimento all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ex art. 7 del D. Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma consentita dalla Legge, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 4 - VOLONTARI

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 5 - SOCI E SIMPATIZZANTI

Possono essere Soci tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che ne condividono lo spirito e le finalità e si impegnano per la loro attuazione. I soci partecipano alla vita dell'Associazione e all'Assemblea con diritto di voto.

La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

L'Associazione intende disciplinare anche i simpatizzanti, cioè coloro che pur non assumendo la qualità di socio dimostrano una sostanziale affinità di vedute con il programma di lotta alle malattie oncologiche portato avanti dall'Associazione, che per loro scelta decidono di non aderire apertamente all'Associazione presentando domanda di ammissione e versando la quota associativa annuale, ma che comunque intendono contribuire economicamente per i fini dell'Associazione versando un contributo pari a un quinto della quota associativa.

Annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno un delegato del Consiglio Direttivo incontrerà i simpatizzanti, all'uopo riuniti, per illustrare le attività svolte e i traguardi raggiunti dall'Associazione.

I simpatizzanti non hanno diritto di voto in assemblea, ma possono comunque parteciparvi con fini meramente conoscitivi e senza facoltà di intervento. Non hanno diritto ad essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo se non assumono la qualità di socio o se non vengono indicati, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

ART. 6 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE CON LA QUALITA' DI SOCIO

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività generale svolta.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne delibera l'esito.

La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

A fronte dell'eventuale rigetto della domanda o dell'esclusione di un associato, che deve essere motivato e comunicato

all'interessato entro 30 (trenta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

L'Associazione può avere più categorie di soci secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare quali soci vitalizi coloro che hanno recato un notevole contributo scientifico alla lotta contro i tumori o un rilevante contributo finanziario o di attività all'Associazione. Può, altresì, nominare quali soci onorari persone che hanno indiscussi meriti sociali. Per tali qualifiche il Consiglio Direttivo può stabilire l'esclusione dall'obbligo di pagamento dei contributi o quote annuali. Ad essi spettano tutti i diritti dei soci ordinari.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno per:

- 1) recesso presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 2) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per:

- morosità,
 - comportamento in contrasto con lo scopo associativo,
 - comportamento in contrasto con con il codice etico o con le norme statutarie o coi regolamenti dell'Associazione;
- tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione;
- 3) decesso.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'importo delle quote che dovranno versare i soci è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe decise dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi, nè per atto tra vivi nè mortis causa.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Tutti i soci regolarmente iscritti al Libro Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) i soci hanno diritto:
 - di ricevere informazioni sulle attività svolte nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea, di eventuali nuovi rego-

lamenti e di modifiche allo Statuto;

- di consultare i libri sociali, senza estrarne copia, presso la Sede dell'Associazione previa richiesta motivata scritta al Consiglio Direttivo il quale stabilirà la data disponibile nella prima riunione;

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea,

- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente,

- l'Organo di Controllo,

- l'Organo per la Revisione Legale dei Conti.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei Soci ne faccia domanda.

Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati ha diritto di voto. In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Un Socio assente può dare delega scritta ad altro Socio per rappresentarlo. Ogni Socio può avere un massimo di una delega. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea in prima convocazione può deliberare solo se almeno la metà dei soci sono presenti anche per delega. Le de-

cisioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) stabilisce le linee di indirizzo dell'associazione;
- d) approva il bilancio consuntivo, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approva gli eventuali regolamenti associativi;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è legittimamente costituita se vi partecipano almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera lo scioglimento;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre o un massimo di quindici membri, per scelta discrezionale dell'Assemblea che procede alla nomina.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. Può nominare altresì un Presidente Onorario.

ART. 15 - ELEGGIBILITÀ DEI SOCI, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E DECADENZA

Possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non supe-

riore a sei mesi.

La carica di Consigliere decade per:

- dimissione presentata per scritto al Presidente;
- mancata partecipazione a più di tre consecutive riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, purchè rimanga in carica la maggioranza dello stesso, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei primi non eletti, richiedendo la disponibilità all'assunzione della carica all'interessato che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. L'incarico dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante cooptazione, ferma la necessità di una ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile, successiva alla nomina. Anche il Consigliere cooptato dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

I Consiglieri si impegnano ad esercitare la loro azione a titolo volontario, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dal suo Vice Presidente o da almeno 3 (tre) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è valida se convocata dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno 3 (tre) Consiglieri. Deve contenere l'Ordine del Giorno.

E' necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, a titolo meramente consultivo, il Fondatore e il Presidente Onorario della SOCIETA' ITALIANA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA DEI TUMORI. In loro mancanza potrà essere nominata personalità di chiara fama in campo oncologico.

ART. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo promuove la vita associativa, è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria ed straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare ha la funzione di:

- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- decidere le ammissioni e le esclusioni dei Soci;
- definire l'ammontare della quota associativa annuale;
- individuare le attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- definire la struttura, le procedure operative dell'Associazione e il sistema di deleghe ritenute opportune;
- redigere e presentare all'Assemblea le linee programmatiche e strategiche;
- redigere il programma annuale e il bilancio preventivo;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- valutare periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'Associazione;
- deliberare sulla proposta di nuovi progetti;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

ART. 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo promuove, seleziona e coordina le iniziative da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed è preposto all'attuazione delle relative decisioni; delibera su

materie eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo; regola l'attività del personale dipendente e dei volontari. Il Comitato Esecutivo può convocare ed ascoltare i Consiglieri incaricati di compiti specifici al fine di promuovere, appoggiare e coordinare la loro attività.

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

ART. 19 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico composto da eminenti studiosi di discipline attinenti alla lotta contro i tumori.

Il Comitato Scientifico viene rinnovato dopo ogni rielezione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza scientifica per l'Associazione.

ART. 20 - COMITATO D'ONORE

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato d'Onore tra le personalità del mondo scientifico, finanziario, amministrativo, politico e culturale che si adoperino per l'attività e lo sviluppo dell'Associazione.

ART. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente. Il Vicepresidente nominato, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri che il Consiglio Direttivo potrà stabilire all'atto della nomina.

Al Presidente ed in sua mancanza al Vicepresidente nominato, per quest'ultimo nei limiti della nomina, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna il Presidente ha le seguenti responsabilità:

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attraverso la struttura operativa dell'Associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni.

ART. 22 - TESORIERE

Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell'esposizione finanziaria, relazionandosi con l'Organo di Controllo e con il Revisore Legale se nominati.

Il Tesoriere risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, laddove ciò sia richiesto dalla Legge o per libera determinazione, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, i cui componenti devono essere in possesso dei requisiti di Legge. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS, quando la sua redazione sia obbligatoria per Legge o sia ritenuta opportuna;
- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

ART. 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un diverso soggetto a ciò incaricato.

ART. 25 - PATRIMONIO E FINANZE

Le risorse dell'Associazione sono costituite da: quote associative, contributi dei Soci, contributi di amici e simpatizzanti, eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti Pubblici e privati, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni nonché da ogni altro bene che pervenga all'Associazione e che concorra ad incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della legge. Altre risorse potranno pervenire

all'associazione dalle attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario è di un anno, comincia dal primo gennaio e termina il 31 dicembre; a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO, FUSIONE, INCORPORAZIONE

Lo scioglimento anche anticipato, la fusione o l'incorporazione dell'Associazione in altri organismi od associazioni o la sua scissione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che formeranno il Consiglio di Liquidazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'articolo 45 comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Tutti gli adempimenti e le previsioni di cui al presente Statuto legate all'iscrizione al Registro Unico nazionale del

terzo settore o da questa dipendenti, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del registro medesimo, e prima di tale termine non avranno alcun effetto.

Sino a tale momento, ogni rinvio o riferimento esplicito od implicito, presente nello Statuto, alla normativa del Terzo Settore così come stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. è privo di efficacia se incompatibile con la normativa in vigore. In tal caso l'efficacia dei sopracitati riferimenti decorrerà dalla data di iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In originale firmati:

Giulia GIODA

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,1 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale. Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato. Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 21 dicembre 2020